

DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI

*(approvata con deliberazione della Giunta camerale n. 88 del 18 dicembre 2009
e modificata con deliberazione n. 27 del 26 marzo 2010)*

Art. 1

Ambito di applicazione

1. La presente disciplina, adottata ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 6-bis del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165, ha ad oggetto i criteri e le procedure per il conferimento di incarichi esterni da parte della Camera valdostana delle imprese e delle professioni (di seguito: "la Chambre").
2. Gli incarichi di cui al precedente comma rientrano nelle seguenti tipologie:
 - a) consulenza, consistente in acquisizione di pareri, valutazioni tecniche e supporti specialistici;
 - b) studio e ricerca, consistenti in approfondimenti conoscitivi che si concludono con la consegna di una relazione scritta nella quale sono illustrati i risultati dello studio o della ricerca e, qualora richiesto dalla Chambre, le soluzioni proposte;
 - c) collaborazioni di contenuto operativo, consistenti in prestazioni tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dalla Chambre, dai soggetti in essa operanti e dall'utenza ;
 - d) altre collaborazioni ad alto contenuto professionale.
3. Gli incarichi possono essere assunti nelle forme della prestazione occasionale, dell'incarico professionale o della collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), definite come segue:
 - a) prestazione occasionale: attività non esercitata abitualmente ma in maniera episodica, non continuativa, che si caratterizza per occasionalità e saltuarietà;
 - b) incarico professionale: attività svolta in maniera abituale e stabile, necessitante o meno di abilitazione;
 - c) collaborazione coordinata e continuativa: attività la cui prestazione, prevalentemente personale, si protrae nel tempo, con un vincolo funzionale tra l'opera del collaboratore e l'attività del committente.

Art. 2

Presupposti

1. Gli incarichi sono conferiti per esigenze cui la Chambre non può fare fronte con personale in servizio, in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) rispondenza dell'incarico agli obiettivi della Chambre, definiti in piani, programmi, atti di indirizzo, progetti specifici;
 - b) preliminare reale accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno della Chambre;
 - c) natura temporanea ed altamente qualificata della prestazione;
 - d) preventiva determinazione della durata, del luogo e delle modalità di realizzazione, dell'oggetto e del compenso della collaborazione, tenuto conto, a detto scopo, dell'attività oggetto dell'incarico, delle quantità e qualità della stessa, dell'eventuale utilizzo di mezzi e strumenti propri del collaboratore, delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato ai fini della relativa congruità e proporzionalità.

Art. 3

Definizione del fabbisogno

1. Con riferimento ai presupposti di cui al precedente art. 2, la Giunta camerale individua, nell'ambito della programmazione del fabbisogno e sulla base delle segnalazioni dei Dirigenti interessati ovvero del Segretario generale, le esigenze di ricorso ad incarichi esterni.
2. La segnalazione di cui al comma 1 contiene la precisa identificazione delle competenze professionali, cioè i seguenti specifici requisiti necessari per lo svolgimento della prestazione:
 - a) qualificazione professionale;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
 - c) eventuale riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
 - d) ulteriori elementi connessi ad eventuali specificità dell'incarico.
3. Compete al Dirigente in capo al quale è posta la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del DPR 254/04, 3 ovvero del Segretario generale, l'adozione dei provvedimenti per il conferimento degli incarichi nonché la stipulazione dei relativi contratti.

Art. 4

Procedure comparative per il conferimento degli incarichi

1. Ai fini del conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, la Chambre può adottare una delle seguenti procedure:
 - a) valutazione e comparazione, riferita ai requisiti di cui all'art. 3, comma 1, dei curricula dei soggetti che risultano collocati in una delle vigenti graduatorie approvate a seguito di procedure concorsuali;
 - b) pubblicazione di apposito avviso per la durata minima di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi sul proprio sito internet oltre che, qualora ritenuto opportuno, su eventuali ulteriori mezzi di comunicazione, con facoltà di adozione di ogni altra adeguata modalità di diffusione aggiuntiva.
2. Per il conferimento di altre tipologie di incarico la Chambre adotta la procedura di cui alla lettera b) del comma 1.
3. L'avviso di cui alla lettera b) del comma 1, in particolare, indica – oltre ai presupposti di cui all'art. 2 ed ai termini ed alle modalità per la presentazione dei curricula – i requisiti specifici necessari, con riferimento ai quali il Dirigente di cui al comma 3 dell'art. 3 ovvero il Segretario generale, eventualmente coadiuvato da un'apposita Commissione, realizza la comparazione dei curricula acquisiti.
4. Nello stesso avviso è indicata l'eventuale effettuazione, a cura del predetto Dirigente ovvero del Segretario generale, eventualmente coadiuvato dalla suddetta Commissione, di apposito colloquio conoscitivo con uno o più soggetti risultati idonei a seguito della comparazione dei curricula, ovvero di esami, prove specifiche, nonché presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della prestazione.
5. Per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre essere in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria (laurea specialistica o diploma di laurea vecchio ordinamento) strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta ovvero essere iscritti ad ordini o albi.
6. Il requisito di cui al precedente comma non è richiesto per incarichi conferiti a soggetti 4 che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
7. La valutazione e la scelta, adeguatamente motivata, devono risultare da apposita relazione conservata agli atti. Non trattandosi di procedure di reclutamento, nell'atto stesso non devono essere stilate graduatorie né espressi giudizi di idoneità.
8. L'esito della procedura comparativa è reso pubblico mediante la pubblicazione sul sito internet della Chambre.

Art. 5

Esclusioni

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, primo e secondo comma, della presente Disciplina non si applicano ed il Dirigente competente ovvero il Segretario generale provvedono al conferimento di incarichi esterni in via diretta nei seguenti casi:
 - a) urgenza, determinata da cause non imputabili alla Chambre, tale da non permettere l'esperimento di procedure comparative;
 - b) prestazioni relative a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altri soggetti pubblici, ivi compresa l'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabiliti termini tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative;
 - c) prestazioni di rilevante rilievo scientifico, nell'ambito di attività di studio e ricerca o di programmi di aggiornamento interni od esterni, inerenti innovazioni normative o organizzative e comunque riconducibili alle funzioni istituzionali della Chambre;
 - d) prestazioni relative a docenze o partecipazione in qualità di relatori ad eventi, corsi, convegni, seminari;
 - e) prestazioni di natura artistica, culturale o intellettuale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità o competenze specialistiche e relazionali del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
 - f) prestazioni gratuite per cui sia previsto solo il rimborso delle spese vive;
 - g) prestazioni il cui valore economico non superi i 5.000,00 euro, oneri di legge esclusi, assicurando comunque, ove possibile, il principio della rotazione del conferimento degli incarichi;
 - h) qualora non abbiano avuto esito positivo ovvero siano andate deserte le 5 procedure comparative di cui all'art. 4;
 - i) prestazioni professionali relative ai servizi in ingegneria e architettura ed ogni altra prestazione disciplinata dal Dlgs 163/06.
2. Per gli incarichi che assumano la forma della collaborazione coordinata e continuativa, oltre che nei casi indicati, l'individuazione diretta può essere altresì connessa alla proroga di un precedente contratto nei casi di cui al comma 2 dell'art. 7.
3. E' altresì esclusa dalla presente disciplina l'individuazione dei componenti gli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione nonché di commissioni tecniche, commissioni di esame, gruppi di lavoro costituiti per lo svolgimento di attività istituzionali, anche delegate o previste da convenzioni stipulate con soggetti pubblici o privati.

Art. 6

Liste di accreditamento di esperti

1. La Chambre può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, eventualmente suddivisi per tipologie di settori di attività. La formazione ed il periodico aggiornamento delle liste di accreditamento avviene con procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei criteri previsti dalla presente disciplina.
2. La Chambre può ricorrere alle liste di accreditamento per invitare alle procedure comparative un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto.

Art. 7

Rinnovo e proroga di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
2. La Chambre, ove ravvisi un motivato interesse, può prorogare la durata del contratto esclusivamente al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al prestatore.

Art. 8

Disciplinare d'incarico

1. Gli incarichi di cui alla presente disciplina sono formalizzati con apposito disciplinare di incarico contenente l'indicazione della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione di verifica delle prestazioni professionali, nonché del compenso.
2. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata alla pubblicazione sul sito internet della Chambre del nominativo dell'incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.

Art. 9

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Dirigente, ovvero il Segretario generale, che ha conferito l'incarico ne verifica periodicamente il corretto svolgimento mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
2. Ferme restando le maggiori o diverse forme di verifica previste nel disciplinare di cui all'art. 8, l'incaricato è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

Art. 10

Tutela della privacy

1. I dati personali, di cui la Chambre viene a conoscenza in applicazione delle procedure oggetto della presente disciplina, sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii.